



ORDINANZA MUNICIPALE

PER LO STATO DI NECESSITÀ

Il Municipio di Brissago,

Sulla scorta degli art. 3 e 14 della Legge per lo stato di necessità del 15 aprile 1996, degli art. 11 e 13 del relativo Regolamento d'applicazione, rispettivamente degli art. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC), nonché degli art. 23 e 24 RALOC.

ORDINA:

Art. 1 **Scopo**

La presente ordinanza ha per scopo, in caso di stato di necessità, di:

- a) garantire l'attività politica ed amministrativa, come pure i servizi pubblici indispensabili a livello locale;
- b) assicurare un intervento coordinato e tempestivo a favore di persone e cose.

A tale scopo, essa, in particolare:

- a) disciplina i preparativi per lo stato di necessità;
- b) predispose le necessarie misure per un adeguato coordinamento fra gli enti pubblici e privati (Servizi comunali, Corpo pompieri, PCi, Esercito, ecc.)
- c) promuove l'aiuto intercomunale e regionale.

Art. 2 **Definizione**

È dato lo stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d'emergenza, che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l'attività amministrativa od i servizi d'interesse pubblico, come pure la protezione e l'assistenza delle persone e delle cose a livello locale.

Art. 3 **Dichiarazione**

¹ Lo stato di necessità sul territorio comunale è dichiarato, rispettivamente revocato dal Municipio.

² L'autorità, che dichiara lo stato di necessità, informa tempestivamente la popolazione sulla situazione; informa inoltre tempestivamente l'organo legislativo sulle misure prese non appena questo sia in grado di funzionare.

Art. 4 Organizzazione comunale di condotta

¹ Il Municipio ha la competenza di dichiarare lo stato d'emergenza e di chiamare in servizio gli organismi, rispettivamente i servizi competenti. Tale chiamata in servizio é attuata tramite il Capo dell'organizzazione comunale di condotta, che si avvale di uno stato maggiore e di un direttore operativo (v. allegato 1).

² Il Capo dell'organizzazione comunale di condotta è il Sindaco o un'altra persona da lui designata.

³ Lo stato maggiore dell'organizzazione comunale di condotta si compone del Capo dicastero polizia, del Capo dicastero opere pubbliche, del segretario comunale, rispettivamente del Capo tecnico. Ad essi sono affiancati almeno un rappresentante del Consorzio Protezione Civile e del Corpo Pompieri.

⁴ Il Capo dell'organizzazione di condotta designa, a dipendenza dell'evento, il direttore operativo al quale sono subordinati i servizi e le organizzazioni che operano sul territorio. A quest'ultimo, a dipendenza della natura dell'evento, incombe la chiamata dei servizi a lui sottoposti (v. allegati 1 e 3).

Art. 5 Modalità e mezzi d'intervento

I servizi, le organizzazioni, i consorzi, gli altri enti di diritto pubblico o di diritto privato intervengono tramite tutti i mezzi ed il materiale a loro disposizione.

Art. 6 Spese

Le spese di intervento, anticipate dall'organizzazione o dai servizi che sono stati chiamati ad intervenire e che non possono essere recuperate tramite assicurazioni o fondi speciali, sono a carico del Comune di Brissago.

Art. 7 Esercitazioni

Almeno una volta all'anno, il Municipio organizza una prova generale, verificando la prontezza d'intervento dei servizi che possono essere chiamati in caso di necessità.

Art. 8 Organizzazione

L'organizzazione concernente l'esecuzione della presente ordinanza è descritta negli allegati 1, 2 e 3.

Art. 9 Collaborazione

L'organizzazione prevista dalla presente ordinanza collabora con l'autorità cantonale nell'ambito delle misure relative all'applicazione Legge per lo stato di necessità del 15 aprile 1996.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza, adottata con ris. mun. no. 1157 del 18 settembre 2001 e pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 20 settembre 2001 al 5 ottobre 2001, entra in vigore l'8 ottobre 2001

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

(G. Kuchler)

Il Segretario:

(R. Beretta)

